



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 9 del 28/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI MANTOVA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 168 BIS C.P. ART. 464 BIS C.P.P. E ART. 2 CO. 1 DEL D.M. 8 GIUGNO 2015, N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventotto** del mese di **gennaio** alle ore **11:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

BORTOLOTTI PIETRO	SINDACO	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
MADEO VINCENZO	ASSESSORE	Assente
POLI CHIARA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI MANTOVA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 168 BIS C.P. ART. 464 BIS C.P.P. E ART. 2 CO. 1 DEL D.M. 8 GIUGNO 2015, N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

La GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che nei casi previsti dall'art. 168 *bis* del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
- che ai sensi dell'art. 168 *bis*, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 23 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 *bis* codice penale;
- che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

Vista la proposta di convenzione con il Tribunale di Mantova, finalizzata allo svolgimento di attività di pubblica utilità, che si adegua alle linee di indirizzo normativo sopra enunciate, promuovendo un sistema integrato di interventi e servizi sociali che valorizza le risorse locali del privato sociale;

Ritenuto, pertanto, di approvare la suddetta convenzione che si allega in copia quale parte integrante del presente atto;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espressa dal responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n. 267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Pertanto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

delibera

- di approvare la Convenzione con il Tribunale di Mantova per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p. art. 464 *bis* c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, che si allega in copia quale parte integrante del presente atto;

- di dare atto che la presente convenzione avrà durata di anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione, fatta salva la possibilità di rinnovo previa adozione di apposito atto;

- di dare mandato al responsabile di adottare gli atti conseguenti;

Successivamente

delibera

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **3** del **28.01.2023**

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHINI ROBERTA